



DETERMINA DIRIGENZIALE DPC025/33

DEL 16 / 03 /2016

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO: Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA

UFFICIO: Qualità dell'aria, inquinamento acustico, elettromagnetico

**OGGETTO: Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. – AIA n. DPC025/9/26 del 28/01/2016: Rinnovo in variante sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 64/26 del 27/10/08 e ss.mm.ii.
Provvedimento ex art. 29-decies comma 9 lettera a) D. Lgs 152/06**

DITTA: Veco Fonderia Smalteria S.p.A.

Sede impianto: Via Roma, 403 Martinsicuro (TE)

Attività svolta: Produzione di getti di ghisa

Codice IPPC: 2.4. "Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno"

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 64/26 del 27/10/08, così come aggiornata dai provvedimenti n. 191/26 del 21/02/2011 e 246/26 del 18/10/13 e dal Provvedimento di Rinnovo in variante sostanziale DPC025/9/26, concessa alla Ditta Veco Fonderia Smalteria S.p.A., con sede legale in Via Roma, 403 Martinsicuro (TE), per l'esercizio dell'impianto di produzione di getti di ghisa, sito nel Comune di Martinsicuro (TE) in Via Roma, 403;

DANDOSI ATTO che il suddetto Provvedimento di Rinnovo in variante sostanziale DPC025/9/26, all'Art. 18 dispone che in caso di inadempimento da parte del gestore alle prescrizioni, condizioni e tempistiche, venga applicata la procedura di cui all'art 29 decies comma 9 della parte II Titolo III Bis del D. Lgs. 152/06;

VISTA la richiesta di modifica non sostanziale presentata dalla ditta VECO in data 26/02/2016 (Prot. RA/45292 del 01/03/2016), per aumento della superficie aspirante delle cappe C2 e C3, con sostituzione delle due cappe esistenti con due cappe nuove ed installazione di due valvole direzionali;

VISTA la nota ARTA n. 1483 del 09/03/2016 con cui si trasmette la relazione di visita ispettiva ai sensi dell'Art. 29 Decies D. Lgs. 152/06 acquisita agli atti prot. RA/54028 del 11/03/2016 ;

DATO ATTO che la citata nota ARTA prot. 1483 assunta al prot. RA/54028 del 11/03/2016 (allegato 1) elenca le seguenti criticità/violazioni riscontrate, che testualmente si riportano:

1. *Assenza del nulla-osta dei Beni Ambientali per la realizzazione dell'intervento temporaneo della barriera dei container e conseguente mancato rilascio della prevista autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale;*
2. *Violazione della prescrizione di cui all'art. 5 punto 1) lettera a) dell'AIA ossia effettuazione da parte del gestore di una campagna di misurazioni fonometriche per un periodo pari a 4 giorni inferiore a quanto previsto dall'A.I.A. (pari a 7 giorni consecutivi);*
3. *Violazione della prescrizione di cui all'art. 5 punto 1) lett. b) dell'A.I.A. in quanto il gestore non ha provveduto a concordare preventivamente con ARTA Abruzzo il posizionamento dell'anemometro;*
4. *Violazione della prescrizione di cui all'art. 5 punto 1) lettera d) comma 2 dell'A.I.A. per la presenza di materiale anche polverulento depositato all'aperto, in luogo difforme all'area autorizzata per il deposito delle materie prime, in prossimità dei silos adiacenti all'area "MP4" invece che nell'apposita area "MP1". Tale materiale deve essere immediatamente riposizionato nelle apposite aree autorizzate;*
5. *Violazione della prescrizione di cui all'art. 8 punto 12 dell'A.I.A. in quanto le terre di fonderia riutilizzate nel processo per la fase finale di chiusura della miscela del forno e presenti temporaneamente nelle immediate vicinanze dell'area di caricamento dello stesso non erano contenute in idonei big bags chiusi bensì su cassoni non coperti;*
6. *Violazione della prescrizione di cui al punto 2 dell'art. 7 Acque meteoriche e di dilavamento dell'A.I.A. vigente per la presenza, nell'area denominata "Parco Materiale" di avvallamenti e discontinuità del piano di calpestio nonché, in alcune aree di transito di pavimentazione abrasa/danneggiata che deve essere prontamente ripristinata;*
7. *Mancata captazione di emissioni diffuse provenienti dal reparto di caricamento del forno, nonché violazione della prescrizione di cui all'art. 12 dell'AIA in quanto si è accertato il mancato rispetto dell'applicazione della seguente BAT di settore dichiarata dal gestore: "Adeguate progettazione di cappe e sistemi di canalizzazione per catturare i fumi originati dal metallo liquido, caricamento dei forni e attività di scorifica".*

Per tutto quanto sopra esposto, fatte salve le competenze del Sindaco di Martinsicuro in qualità di Autorità Sanitaria e di Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione (anche in riferimento a quanto riportato al punto 1), ai sensi delle normative vigenti;

DIFFIDA

secondo l'art. 18 del Provvedimento di Rinnovo in variante sostanziale DPC025/9/26 del 28.01.2016, la ditta Veco Fonderia smalteria S.p.A., con sede legale in Via Roma, 403 Martinsicuro (TE) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, per l'esercizio dell'impianto di produzione di getti di ghisa, sito nel Comune di Martinsicuro (TE) in Via Roma, 403 - codice IPPC 2.4., dal proseguire le attività produttive in presenza delle violazioni rilevate da ARTA Abruzzo nella visita ispettiva del 23/02/2016 e a rimuovere tali violazioni senza indugio;

Con riferimento alle violazioni riscontrate, in particolare:

1. *Assenza del nulla-osta dei Beni Ambientali per la realizzazione dell'intervento temporaneo della barriera dei container e conseguente mancato rilascio della prevista autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale: la ditta è tenuta a regolarizzare le autorizzazioni necessarie,*

secondo le indicazioni del Comune di Martinsicuro, dandone immediata comunicazione alla Regione ed ARTA;

2. *Violazione della prescrizione di cui all'art. 5 punto 1) lettera a) dell'AIA ossia effettuazione da parte del gestore di una campagna di misurazioni fonometriche per un periodo pari a 4 giorni inferiore a quanto previsto dall'A.I.A. (pari a 7 giorni consecutivi):* la ditta deve ripetere il rilievo fonometrico con le modalità indicate nel provvedimento di rinnovo all'Art. 5 punto 1) lettera a) dell'AIA entro 15 giorni, a meno di diversa indicazione da parte di ARTA, in considerazione delle rilevazioni da essa stessa effettuate. La Ditta dovrà inoltre provvedere immediatamente alla sigillatura della superfici di contatto dei container eventualmente non ancora sigillate, sul lato prospiciente il "parco materiale" (area movimentazione materie prime), dandone comunicazione all'Autorità Competente e ad ARTA mediante invio di certificazione di tecnico abilitato debitamente timbrata e firmata nelle forme di Legge;

3. *Violazione della prescrizione di cui all'art. 5 punto 1) lett. b) dell'A.I.A. in quanto il gestore non ha provveduto a concordare preventivamente con ARTA Abruzzo il posizionamento dell'anemometro:* la Ditta deve presentare ad ARTA entro 7 giorni una proposta di posizionamento corredata da opportuna documentazione che dimostri che il posizionamento ha tenuto conto dello stato dei luoghi, della direzione preminente del vento, delle infrastrutture presenti ecc. Nelle more di un eventuale riposizionamento concordato con ARTA, la Ditta potrà continuare a mantenere l'anemometro nella posizione attuale. Inoltre l'anemometro deve essere dotato di un sistema di lettura/visualizzazione in tempo reale dei dati rilevati al fine di poter procedere alla repentina sospensione delle operazioni di carico, qualora la velocità del vento fosse superiore alla velocità di cattura delle cappe;

4. *Violazione della prescrizione di cui all'art. 5 punto 1) lettera d) comma 2 dell'A.I.A. per la presenza di materiale anche polverulento depositato all'aperto, in luogo difforme all'area autorizzata per il deposito delle materie prime, in prossimità dei silos adiacenti all'area "MP4" invece che nell'apposita area "MP1". Tale materiale deve essere immediatamente riposizionato nelle apposite aree autorizzate:* la Ditta deve rimuovere la violazione con effetto immediato, dandone comunicazione all'Autorità Competente e ad ARTA mediante invio di certificazione di tecnico abilitato debitamente timbrata e firmata nelle forme di Legge;

5. *Violazione della prescrizione di cui all'art. 8 punto 12 dell'A.I.A. in quanto le terre di fonderia riutilizzate nel processo per la fase finale di chiusura della miscela del forno e presenti temporaneamente nelle immediate vicinanze dell'area di caricamento dello stesso non erano contenute in idonei big bags chiusi bensì su cassoni non coperti:* la Ditta deve rimuovere la violazione con effetto immediato, dandone comunicazione all'Autorità Competente e ad ARTA mediante invio di certificazione di tecnico abilitato debitamente timbrata e firmata nelle forme di Legge;

6. *Violazione della prescrizione di cui al punto 2 dell'art. 7 Acque meteoriche e di dilavamento dell'A.I.A. vigente per la presenza, nell'area denominata "Parco Materiale" di avvallamenti e discontinuità del piano di calpestio nonché, in alcune aree di transito di pavimentazione abrasa/danneggiata che deve essere prontamente ripristinata:* la Ditta deve ripristinare entro 10 giorni dal ricevimento della presente, le aree di transito danneggiate, dandone comunicazione all'Autorità Competente e ad ARTA mediante invio di certificazione di tecnico abilitato debitamente timbrata e firmata nelle forme di Legge;

7. *Mancata captazione di emissioni diffuse provenienti dal reparto di caricamento del forno, nonché violazione della prescrizione di cui all'art. 12 dell'AIA in quanto si è accertato il mancato rispetto dell'applicazione della seguente BAT di settore dichiarata dal gestore: "Adeguate progettazione di cappe e sistemi di canalizzazione per catturare i fumi originati dal metallo liquido, caricamento dei forni e attività di scorifica".* Il parere ARTA rileva che la ditta, in conformità all'AIA, ha provveduto a compartimentare la parete esterna che ospita il reparto fusorio e a realizzare n. 2 cappe denominate C2 e C3, ma rileva la necessità di implementare l'attuale sistema di aspirazione al fine di captare le polveri. La Ditta deve presentare immediatamente e comunque

non oltre 5 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, le informazioni richieste da ARTA con nota n. 1557 del 15/03/16, in riferimento al progetto di potenziamento delle cappe C2 e C3, al fine di provvedere nei tempi tecnici più brevi all'installazione delle nuove cappe. L'intervento deve essere effettuato comunque entro 10 giorni dal ricevimento del parere definitivo di ARTA, dandosi atto che nel parere tecnico di ARTA si rileva che gli interventi risolutivi per il contenimento delle polveri diffuse sono quelli previsti entro 80 gg dal rilascio dell'autorizzazione, ma che comunque il potenziamento delle cappe di aspirazione è funzionale alla tutela degli ambienti di lavoro. La Ditta è diffidata dal proseguire le attività che nell'area della cappa di aspirazione C3 danno luogo ad evidente fuoriuscita di polveri.

Inoltre, tenendo anche conto di quanto riportato da ARTA a pag 5 del verbale citato in premessa, la ditta deve, entro 10 giorni dal ricevimento della presente:

- 1) Verificare la reale portata di captazione nei vari punti di aspirazione presenti ed asserviti all'impianto di abbattimento fumi F2, valutando anche tutti i parametri indicati da ARTA (perdite di carico ecc.)
- 2) La ditta dovrà altresì compartimentare, con materiali adeguati, anche l'apertura presente immediatamente al di sotto dell'area di carico del forno dalla quale si accede per rimuovere il materiale che si deposita nei contenitori metallici.

La mancata efficacia degli interventi proposti comporterà l'adozione di ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

Ulteriori prescrizioni.


In accordo con quanto rilevato da ARTA, la ditta deve inoltre:

- 1) Dotare immediatamente, di idonei sistemi di chiusura atti ad evitare la dispersione delle polveri, i recipienti contenenti materiale polverulento quali le terre e sabbie di fonderia, utilizzati nelle fasi di transito.
- 2) Ripristinare entro 10 giorni la pavimentazione interna danneggiata dell'area denominata MP10 di cui all'allegato 3 dell'A.I.A. vigente.

La documentazione attestante il pieno rispetto di quanto sopra riportato deve essere inviata all'Autorità Competente e all'ARTA competente per territorio, cui si chiede di verificare il pieno rispetto di quanto riportato nella presente diffida.

Il responsabile del procedimento mette a disposizione, per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento presso l'ufficio *Qualità dell'aria, inquinamento acustico, elettromagnetico* – Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA – DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI, ai sensi della normativa vigente.

L'ESTENSORE
(Arch. Diana MELFI)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Iris FLACCO)

